

12 gennaio 2021

Ordinanze del Ministero della Salute per la classificazione delle Regioni: aggiornamento

In breve

A seguito della pubblicazione del DPCM 3 dicembre 2020, in base all'andamento dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute ha emesso nuove Ordinanze che hanno nuovamente suddiviso le Regioni italiane in tre zone (cd "rosse", "arancioni" e "gialle"), alle quali si applicano disposizioni differenziate.

Si riporta un riepilogo delle diverse misure che devono essere adottate nelle singole Regioni a seconda della zona in cui rientrano.

TES/IND 8/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Ordinanze del Ministero della Salute

In accordo con quanto definito dal DPCM 3 dicembre 2020⁽¹⁾ (vedere Circolare TES/IND 332/20), il Ministero della Salute ha pubblicato 5 Ordinanze^(2,3,4,5,6) che stabiliscono che si debbano applicare le disposizioni aggiuntive di cui all'art. 2 del medesimo DPCM ad alcune Regioni italiane.

Zone rosse

Attualmente (11 gennaio 2021) nessuna Regione rientra tra le cosiddette "zone rosse", ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno **scenario di massima gravità e un livello di rischio alto**.

Zone arancioni

Sempre alla data odierna rientrano tra le cosiddette "zone arancioni", ovvero tra le Regioni caratterizzate da uno **scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto**:

- Calabria,
- Emilia Romagna,
- Lombardia,
- Sicilia,
- Veneto.

A queste 5 Regioni si applicano quindi le disposizioni aggiuntive di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020.

Altre Regioni (cosiddette “zone gialle”)

Si ricorda che, nelle Regioni che non sono state inserite nelle sopraccitate zone, devono comunque applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM 3 dicembre 2020.

Ordinanze Regionali

Alcune Regioni stanno procedendo alla pubblicazione di Ordinanze Regionali che, pur non discendendo dal DPCM 3 dicembre, possono introdurre limitazioni aggiuntive a quelle previste dal Decreto stesso. Si invitano pertanto le imprese associate a monitorare i siti istituzionali delle Regioni di interesse per le informazioni più aggiornate.

Entrata in vigore e validità

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito una tabella riassuntiva della classificazione delle Regioni e della validità delle rispettive Ordinanze del Ministero della Salute.

Regione	Classificazione	Riferimento normativo	Validità
Abruzzo	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Basilicata	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Calabria	Arancione	Ord. 8 gen ⁽⁵⁾	10-15 gen
Campania	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Emilia-Romagna	Arancione	Ord. 8 gen ⁽⁴⁾	10-15 gen
Friuli-Venezia Giulia	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Lazio	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Liguria	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Lombardia	Arancione	Ord. 8 gen ⁽²⁾	10-15 gen
Marche	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Molise	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
P.A. Bolzano	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
P.A. Trento	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Piemonte	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Puglia	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Sardegna	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Sicilia	Arancione	Ord. 8 gen ⁽⁶⁾	10-15 gen
Toscana	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Umbria	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Valle d'Aosta	Gialla	DPCM 3 dic, art. 1	fino al 15 gen
Veneto	Arancione	Ord. 8 gen ⁽³⁾	10-15 gen

Allegati

	Ordinanze 8 gennaio 2021
	Sintesi DPCM 3 dicembre 2020

Note

1) GuRI n. 301 del 3 dicembre 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, Ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19». Vedere sintesi in allegato.

- 2) *GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Lombardia*
- 3) *GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Veneto*
- 4) *GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Emilia Romagna*
- 5) *GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Calabria*
- 6) *GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Sicilia*

Numero contabilità speciale	Descrizione conto	Data di soppressione	Destinazione disponibilità giacenti
3261	COM DEL EMERG P.BAIA-O.3391-05	31/05/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5261	COORDINAT STRUT MISS-O.3719-08	31/05/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5268	PRES LIGURIA COM D-O.3734-09	31/05/2020	conto di tesoreria unica n. 32211
5332	CD MUS NAZ RC UN IT O.3783-09	31/05/2020	conto corrente di tesoreria centrale n. 22330
5455	SOGG.ATTUAT.ART. 14-O.3899-10	31/05/2020	conto di tesoreria unica n. 305982

21A00016

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Lombardia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «alto» di cui al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Lombardia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Lombardia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 32

21A00119

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Veneto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;


Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus



COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la nota della Regione Veneto prot. n. 708 del 4 gennaio 2021, con la quale si chiedono eventuali indicazioni sulla necessità di adottare ulteriori misure restrittive;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34, il quale riporta che, «alla luce dei livelli di incidenza particolarmente elevati, e superiori a 400 casi/100.000 abitanti» [...] «si raccomanda, in coerenza con quanto riportato nelle settimane scorse, l'adozione in modo tempestivo di misure di mitigazione successive e più restrittive rispetto alle attuali»;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che il parametro dell'incidenza dei contagi sulla popolazione, richiamato nel verbale della Cabina di regia, è stato individuato dall'art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, quale parametro essenziale, nella misura settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, ai fini dell'individuazione delle regioni alle quali applicare misure di contenimento e mitigazione dell'epidemia aggiuntive rispetto a quelle previste per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il valore dell'incidenza dei contagi sulla popolazione riscontrato dalla Cabina di regia nella Regione Veneto è notevolmente superiore al parametro individuato dall'art. 2 del citato decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di massima cautela e proporzionalità, di applicare alla Regione Veneto le misure di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Veneto;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Veneto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Veneto si applicano le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

*Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 29*

21A00120

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,



n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-bis e 16-quater;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Emilia Romagna presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «alto» di cui al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Emilia Romagna;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Emilia Romagna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Emilia Romagna si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 30

21A00121



ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del

virus COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che la Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca in uno «scenario di tipo 2» con un livello di rischio «moderato» di cui al richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19»;

Ritenuto che alla Regione Calabria, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;


Sentito il Presidente della Regione Calabria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Calabria

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicem-



bre 2020, alla Regione Calabria sono applicate le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 28

21A00122

ORDINANZA 8 gennaio 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e 16-*quater*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;


Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Vista la comunicazione dell'8 gennaio 2021 con la quale la Regione Sicilia ha sottoposto all'attenzione della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro



della salute 29 maggio 2020, le valutazioni del Comitato tecnico-scientifico regionale relative all'attuale fase di recrudescenza, «evidenziando, alla luce della rapida evoluzione in ascesa dei casi e dei ricoveri, l'opportunità [...] di considerare l'Rt riportato nel report 34 nel valore inferiore (0.99) come in probabile rapida evoluzione in aumento»;

Visto il verbale dell'8 gennaio 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 34, dal quale risulta che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, un livello di rischio «moderato» ed «un Rt che sfiora nel suo valore inferiore la soglia di 1»;

Visto, altresì, il verbale dell'8 gennaio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, si colloca in uno scenario equiparabile a quello «di tipo 2» e con un livello di rischio «moderato» e che alla stessa, pertanto, devono applicarsi le misure di contenimento previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentito il Presidente della Regione Sicilia;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, alla Regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 10 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 31

21A00123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2020.

Fondo TRIS - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed, in particolare, l'art. 3;

Visti il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in particolare, gli articoli da 26 a 40 che recano la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, l'art. 26, comma 9 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;


b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;

Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalità di cui al comma 9, i Fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale;

Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'art. 22;



DPCM 3 dicembre 2020

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 sostituisce il precedente DPCM 3 novembre 2020, al fine di contenere il numero dei contagi da Covid-19 in Italia.

In particolare, **il nuovo DPCM conferma l'adozione di tre diversi livelli di disposizioni**, da applicarsi nelle diverse Regioni a seconda dell'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le diverse disposizioni si applicano quindi con le seguenti modalità:

- disposizioni di carattere nazionale, da applicarsi in tutte le Regioni;
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con uno **scenario di elevata gravità** e un **livello di rischio alto** (cd. **zone arancioni**, art. 2);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con uno **scenario di massima gravità** e un **livello di rischio alto** (cd. **zone rosse**, art. 3).

Il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato in conformità al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 e riportato nell'Allegato 25 del Decreto. Sulla base di tale monitoraggio, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni possono essere classificate negli scenari di "elevata" o "massima" gravità, ovvero nelle cosiddette zone arancioni o rosse. Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni e in ogni caso non superiore alla durata del DPCM e il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza settimanale.

Disposizioni di carattere nazionale

A far data dall'entrata in vigore del DPCM, in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021** sono consentiti esclusivamente gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
- come riportato all'art. 1, c. 2 del DL 2 dicembre 2020, n. 158, **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome; inoltre, nelle giornate del **25 e 26 dicembre 2020** e del **1° gennaio 2021**, è vietato ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute e il rientro presso residenza, domicilio o abitazione;
- sono vietate **le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;
- **i convegni, i congressi e gli altri eventi** devono essere svolti in modalità a distanza;
- nelle Pubbliche Amministrazioni le **riunioni** devono essere svolte in modalità a distanza; la stessa misura è fortemente raccomandata per il settore privato;
- **i corsi di formazione** pubblici e privati **possono svolgersi solo con modalità a distanza**;
- **i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile**, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, **i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose** svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi, **sono consentiti**, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi;
- le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto sono consentite;
- **sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP** (Istruzione e Formazione Professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni e **i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza** a condizione che siano rispettate le misure di cui al

“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”;

- **è sospeso lo svolgimento** delle prove preselettive e scritte delle **procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.

Disposizioni per le zone arancioni

Per le Regioni identificate con uno scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all'art. 2, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **vietati gli spostamenti in un Comune diverso** da quello di domicilio, abitazione o residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Disposizioni per le zone rosse

Per le Regioni identificate con uno scenario di massima gravità e un livello di rischio alto, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all'art. 3, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e all'interno dei suoi territori**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'Allegato 23 del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** diverse da quelle individuate nell'Allegato 24 del Decreto;
- sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

Attività produttive industriali e commerciali

Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali, per le quali quindi resta valido l'obbligo di operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro** (Protocollo 24 aprile 2020), per i **cantieri** (Protocollo 24 aprile 2020) e per il **settore del trasporto e della logistica** (Protocollo 20 marzo 2020).

Nonostante ciò, anche quest'ultimo DPCM non si limita a richiamare l'obbligo del rispetto delle misure indicate nei Protocolli, ma, oltre alla citata raccomandazione in merito alle riunioni a distanza, all'art. 3, c. 6, **raccomanda fortemente anche l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati** secondo le modalità semplificate di cui all'art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20 (vedere Circolare [IND/TES 225/20](#)).

In merito alla richiesta di giustificare gli spostamenti per “comprovate esigenze lavorative”, si ricorda che tale obbligo vige per tutto il territorio nazionale solo per gli spostamenti effettuati dalle ore 22.00 alle ore 5.00 e in alcuni specifici giorni del periodo natalizio; a seguito dell'adozione delle richiamate Ordinanze del Ministero della Salute, nelle Regioni “rosse” e “arancioni” gli spostamenti andranno giustificati tramite l'apposito modulo di autocertificazione (in allegato) anche al di fuori di questo orario.

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in tema di convegni e congressi, possono influenzare l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#) della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#);
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#).

Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l'Estero, vengono introdotte delle restrizioni per i Paesi riportati nell'elenco E dell'**Allegato 20**, da cui è stato eliminato l'elenco F. Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell'elenco (da B a E) in cui è stato inserito il Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia (artt. 6, 7 e 8). Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all'art. 8, c. 7.

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 4 dicembre 2020** e sono efficaci **fino al 15 gennaio 2021**, tenuto conto che l'art. 1, c. 1 del DL 2 dicembre 2020, n. 158 ha esteso a 50 giorni la validità massima dei DPCM.